



# FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO, 74 - Tel.06/91684005-Fax-06/23326645

[www.fihp.org](http://www.fihp.org) / e-mail – [gs@fihp.org](mailto:gs@fihp.org)

**COMUNICATO UFFICIALE n. 114**

**Roma, 10 aprile 2014**

## **IL GIUDICE UNICO NAZIONALE**

- VISTI** lo Statuto ed il Regolamento di Giustizia e Disciplina F.I.H.P.;
- ESAMINATA** la documentazione versata in atti:
- comunicazioni del 18/09/2013 e del 14/01/2014 inviate dal Sig. Massimo Mariotti;
  - Lodo definitivo del 03/07/2013 tra Mariotti massimo e la Società A.S.D. Follonica Hockey con il quale quest'ultima veniva condannata al pagamento in favore del primo di somme di denaro;
  - memorie difensive inviate dalla Società A.S.D. Follonica, con le quali veniva contestata la fondatezza delle accuse alla stessa rivolte in ordine alla strumentale cessione di propri beni a favore di altra società e veniva altresì preannunciata l'impugnazione del predetto lodo presso le competente sedi;
- CONSIDERATO** che all'audizione del 1/04/2014 c/o i locali FIHP si sono presentati per la Società A.S.D. FOLLONICA, il Presidente Sig. Pagnini e l'Avv. Alessandro Ciullini, i quali dichiaravano di non aver ancora impugnato il lodo arbitrale innanzi la Giustizia Ordinaria e, comunque, di non aver corrisposto al Sig. Mariotti le somme determinate dal predetto lodo arbitrale per impossibilità economica;
- CONSIDERATO** che in detta sede sono stati depositati i seguenti documenti:
- 1-sentenza del Tribunale di Grosseto del 31/05/2012;
  - 2-Atto di citazione notificato dal Sig. Mariotti;
  - 3-memoria scritta del Sig. Pagnini;
- CONSIDERATO** che i fatti oggetto di denunce appaiono pienamente provati *per tabulas* nonché per espressa ammissione del Sig. Pagnini durante l'audizione del 01/04/2014, per quanto concerne esclusivamente la condotta omissiva posta in essere dalla Società A.S.D. FOLLONICA, la quale non ha adempiuto ai propri obblighi derivanti dalla esecuzione del lodo arbitrale del 03/07/2013;

../...

- RILEVATO** che detta condotta è palesemente contraria ai principi di lealtà e correttezza sportiva previsti e sanciti dallo statuto e dal regolamento di giustizia della FIHP, nonché violativa dell'obbligo di osservare le deliberazioni degli Organi Federali;
- RITENUTA** la propria competenza;
- RITENUTA** pienamente condivisibile la richiesta del Procuratore Federale circa le sanzioni da applicare;

**IRROGA**

Alla Società A.S.D. FOLLONICA HOCKEY, ai sensi dell'ordinamento federale vigente, numero 2 (DUE) punti di penalizzazione da scontarsi nel corrente Campionato di serie A1 ed € 2.000,00 di ammenda.

F.to Il Giudice Unico Nazionale  
Hockey su Pista  
Avv. Maurizio Colangelo